CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

- Il decreto semplificazioni fiscali e le altre novità di periodo -

29 Dicembre 2014

Indice:

Le principali novità	1
Riduzione del tasso di interesse legale	1
Estinzione delle società di capitali	2
Rimborso dei crediti d'imposta	2
Comunicazioni "Black list"	3
Le altre novità in materia di IVA previste dal D.Lgs. n. 175/2014	4
Ulteriori modifiche in materia di responsabilità solidale negli appalti	8

Le principali novità:

- Tasso di interesse legale - Riduzione allo 0,5% dall'1.1.2015.
- Estinzione delle società di capitali – effetti ai fini fiscali;
- Comunicazione delle operazioni con i "paradisi fiscali" - Nuovi termini e periodicità di presentazione.
- Modelli Intrastat - novità;
- Nuove modalità di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento;
- Le ulteriori modifiche alla disciplina della responsabilità solidale negli appalti.

1. Riduzione allo 0,5% del tasso di interesse legale

Il tasso di interesse legale a partire dal 1° gennaio 2015 è pari allo 0,5%

Con il D.M. 11.12.2014, pubblicato sulla G.U. 15.12.2014 n. 290, il tasso di interesse legale previsto all'articolo 1284 del codice civile è stato ridotto dall'1% allo **0,5%** in ragione d'anno.
Il nuovo tasso di interesse legale dello 0,5% si applica **dal 1° gennaio 2015**.
In relazione alle disposizioni fiscali, la riduzione del tasso di interesse legale:

- comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472. In particolare il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di *pro rata temporis* ed è quindi pari:
  - all'1%, fino al 31.12.2014;
  - allo 0,5%, dall'1.1.2015 fino al giorno di versamento compreso.
- rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso: adesione agli inviti al contraddittorio, adesione ai PVC, accertamento con adesione, acquiescenza all'accertamento e conciliazione giudiziale. Al riguardo si ricorda che, in ragione dei chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate nella circolare 21 giugno 2011 n. 28, la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all'anno in cui viene perfezionato l'atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi. Di conseguenza, per le rate relative alle adesioni perfezionate nel 2014 continuerà ad applicarsi il tasso dell'1%.

2. Estinzione delle società di capitali – effetti ai fini fiscali

Attraverso le disposizioni contenute nell'articolo 28 comma 4 del D.Lgs. n. 175/2014 (di seguito anche "decreto semplificazioni fiscali") è stato previsto un rafforzamento delle garanzie a favore dell'Erario in caso di cancellazione delle società di capitali (S.p.a., S.r.l. e S.a.p.a.) e delle società cooperative dal Registro delle imprese.

Nei rapporti con il fisco l'estinzione della società a seguito della cancellazione dal registro delle imprese ha effetto decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione

Al riguardo si ricorda che, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 2495 del codice civile, dal momento in cui la società viene cancellata dal Registro delle imprese, essa si considera a tutti gli effetti estinta, nonostante vi possano essere ancora rapporti giuridici pendenti (ad esempio creditori ancora da pagare oppure processi in atto).

In questo contesto, in ragione delle novità introdotte dal decreto semplificazioni fiscali, ai soli fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione di tributi, contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società non ha più effetto dal momento della cancellazione dal Registro delle imprese ma **decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione**.

Nel suddetto lasso temporale, quindi, a differenza di quanto accadeva in passato, l'Agenzia delle Entrate e l'INPS potranno continuare a notificare gli eventuali avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento direttamente nei confronti della società cancellata dal Registro delle Imprese.

3. Rimborso dei crediti d'imposta in conto fiscale

Per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 14 del D.Lgs. n. 175/2014, a decorrere dai rimborsi dei crediti d'imposta erogati a partire dall'1.1.2015 gli Agenti della Riscossione sono tenuti a corrispondere gli importi spettanti ai contribuenti che utilizzano il "conto fiscale":

- **entro 60 giorni** dalla data della richiesta di rimborso sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso;
- ovvero, **entro 20 giorni** dalla ricezione dell'apposita comunicazione da parte dell'ufficio competente.

Gli interessi maturati su detti crediti d'imposta devono essere liquidati e corrisposti contestualmente all'erogazione del rimborso in conto fiscale, nelle misure determinate dalle specifiche leggi in materia. Di conseguenza, non sarà più necessario provvedere alla presentazione di un'apposita richiesta per la corresponsione degli interessi spettanti.

Si ricorda, infine, che i rimborsi in conto fiscale soggiacciono al limite annuo di 700.000,00 euro (elevato a 1.000.000,00 di euro per i subappaltatori edili). Questo limite è cumulativo con le compensazioni dei crediti effettuate attraverso il modello F24.

4. Comunicazione delle operazioni con i c.d. "paradisi fiscali"

L'articolo 21 del D.Lgs. 21.11.2014 n. 175 ha ridefinito alcuni importanti aspetti relativi alle comunicazioni delle operazioni IVA con i c.d. "paradisi fiscali" previste dall'articolo 1 del D.L. n. 40/2010.

Nel dettaglio, a seguito delle modifiche introdotte:

- è stata eliminata la periodicità mensile o trimestrale delle comunicazioni che, quindi, dovranno essere presentate **con cadenza annuale**;
- è stato previsto l'obbligo di comunicare le operazioni solo se il relativo importo, assunto su base annua, **eccede la soglia di 10.000 euro**.

Entrambe le novità si applicano alle operazioni **poste in essere nel 2014** (anno solare in corso al 13.12.2014, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014).

Al riguardo segnaliamo tuttavia che, attraverso il comunicato stampa del 19.12.2014, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le operazioni relative ai mesi di **novembre e dicembre 2014** o, in caso di periodicità trimestrale, per le operazioni riferite all'**ultimo trimestre 2014**, è possibile procedere all'invio delle comunicazioni periodiche seguendo le disposizioni vigenti fino all'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal "decreto semplificazioni fiscali".

Le comunicazioni Black list dovranno essere presentate con cadenza annuale se il relativo ammontare, assunto su base annua, eccede la soglia di 10.000 euro.

Tenuto conto di quanto sopra, quindi, per i contribuenti che si avvarranno della facoltà di applicare le vecchie regole per tutto il 2014, l'obbligo di comunicazione annuale si renderà di fatto applicabile relativamente al 2015 e, di conseguenza, la prima scadenza per il nuovo invio annuale sarà nel corso del 2016.

In attesa di ulteriori interventi specifici da parte dell'Agenzia delle Entrate e fermo restando quanto chiarito con il comunicato stampa del 19.12.2014, in base al dato testuale della norma, nel 2015 occorrerà presentare la comunicazione "a consuntivo" ovvero relativamente a tutte e operazioni del 2014. Andrà tuttavia chiarito:

- se le operazioni oltre i 10.000 euro non comunicate per errore nei modelli mensili o trimestrali del 2014 possano essere segnalate senza sanzioni nella comunicazione "cumulativa" annuale del 2014;
- se l'aumento della soglia da 500 a 10.000 euro riguarda le operazioni effettuate con ogni singola controparte o il totale delle operazioni da comunicare;
- se la nuova comunicazione deve essere effettuato compilando il quadro "BL" del modello polivalente con scadenza, dal 2015, nel mese di Aprile.

Infine, seppur non oggetto del decreto semplificazioni, si segnala che con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16.12.2014 il **Lussemburgo** è stato eliminato dai c.d. Paesi "Black list" disciplinati dal D.M. 21 novembre 2001 relativamente alle c.d. "**holding del 29**". Di conseguenza, anche le operazioni commerciali effettuate dagli operatori italiani con soggetti residenti nel Granducato del Lussemburgo non saranno più oggetto di comunicazione.

5. Le altre novità IVA contenute nel decreto semplificazioni fiscali

Attraverso le disposizioni contenute nel D.Lgs. 21.11.2014 n. 175 entrato in vigore il 13.12.2014 sono state previste numerose novità in materia di IVA. Tra le più significative vi sono:

- le modifiche alla disciplina per l'erogazione dei rimborsi IVA annuali (richiesti mediante la dichiarazione annuale IVA) e infrannuali (richiesti mediante il modello TR);
- le nuove modalità di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento;
- le novità relative ai modelli Intrastat;
- le note di variazione in presenza di procedure concorsuali.

5.1 Le modifiche alla disciplina per l'erogazione dei rimborsi IVA annuali (richiesti mediante la dichiarazione annuale IVA) e infrannuali (richiesti mediante il modello TR)

L'articolo 13 del D.Lgs. n. 175/2014 sostituisce per intero l'articolo *38-bis* del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 in materia di **rimborso dei crediti IVA**.

La principale novità riguarda la modifica della disciplina concernente la presentazione della garanzia necessaria per ottenere il rimborso dell'imposta. Al riguardo, infatti:

- è stata incrementata la **soglia di esonero totale dalla presentazione della garanzia**, che passa da 5.164,47 a **15.000 euro;**
- è ora previsto che il **rimborso deve essere effettuato nel termine massimo di 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione** e non più entro 3 mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Resta ferma, invece, la spettanza di un interesse pari al 2% annuo sulle somme rimborsate a decorrere dal 90° giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- per i **rimborsi di ammontare superiore ai 15.000 euro** è prevista la possibilità di essere esonerati dalla prestazione della garanzia a condizione che sia apposto, da parte dei professionisti abilitati, il **visto di conformità sulla dichiarazione** o istanza trimestrale da cui emerge il credito, oppure nel caso in cui la dichiarazione **venga sottoscritta dal soggetto che predispone la relazione di revisione** (revisore legale o collegio sindacale). In queste ipotesi è inoltre necessario allegare (con le modalità che verranno definite) una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** attestante il fatto che:
  - Il patrimonio netto della società non sia diminuito **di oltre il 40% rispetto al periodo d'imposta precedente**;
  - la consistenza degli immobili posseduti dalla società non si sia ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, **di oltre il 40%** per le cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività.
  - l'attività non sia cessata né si sia ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende;
  - **non siano state cedute**, nell'anno precedente la richiesta, **azioni/quote** della società per un ammontare **superiore al 50%** del capitale sociale;
  - siano stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.

La soglia di esonero totale dalla presentazione della garanzia per i rimborsi IVA è fissata ad euro 15.000

Rimangono, invece, inalterate le condizioni previste per la richiesta dei rimborsi IVA infrannuali mediante il modello TR che può essere presentata solo in caso di:

- effettuazione, in via esclusiva o prevalente di **operazioni attive con aliquota media** (aumentata del 10%) **inferiore all'aliquota media degli acquisti e importazioni**;
- effettuazione di **operazioni non imponibili** (articoli 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972, articolo 41 D.L. n. 331/1993) per un ammontare superiore **al 25%** delle operazioni effettuate;
- effettuazione di acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare **superiore ai 2/3** del totale degli acquisti/importazioni di beni e servizi imponibili;
- operazioni verso soggetti passivi UE/Extra UE per un importo superiore **al 50%** di tutte le operazioni effettuate.

5.2 Le nuove modalità di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento

L'articolo 20 del D.Lgs. 21.11.2014 n. 175 ha previsto, a decorrere dal **1° gennaio 2015**, una inversione degli adempimenti relativi all'invio delle dichiarazioni d'intento rilasciate dagli esportatori abituali.

In particolare, infatti, a seguito delle modifiche apportate dal decreto semplificazioni fiscali **i c.d. "esportatori abituali", che intendono acquistare o importare beni e/o servizi in regime di non imponibilità IVA** (articolo 8, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 633/1972) sono tenuti a:

- **trasmettere preventivamente all'Agenzia delle Entrate in via telematica (direttamente, attraverso i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline o attraverso un intermediario abilitato) la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento emesse**;
- **consegnare al proprio fornitore/prestatore, oppure in Dogana, la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di avvenuta trasmissione telematica della comunicazione all'Agenzia delle Entrate**.

L'esportatore abituale che emette dichiarazioni di intento sarà tenuto ad informare preventivamente l'Amministrazione finanziaria dell'intenzione di effettuare acquisti in sospensione d'imposta

Al riguardo si sottolinea che la consegna alle Dogane dovrà essere effettuata fintanto che l'Agenzia delle Entrate non renderà disponibile alle Dogane la banca dati delle dichiarazioni d'intento.

A seguito della modifica degli obblighi di comunicazione, **il fornitore sarà invece tenuto a**:

- **riscontrare l'avvenuta trasmissione telematica** della comunicazione della dichiarazione di intento emessa da parte dell'esportatore abituale;
- **fornire separata indicazione in Dichiarazione annuale Iva** delle dichiarazioni d'intento ricevute.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate pubblicato il 12.12.2014 (prot. n. 159674/2014) è stato approvato il modello per la dichiarazione d'intento assieme alle relative istruzioni ed alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

In data 22.12.2014 l'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, reso disponibili:

- il software per la comunicazione telematica all'Agenzia delle lettere di intento;
- il servizio online "Verifica ricevuta dichiarazione d'intento", che consente al fornitore (che ha ricevuto la lettera di intento) di verificare via web l'avvenuta comunicazione telematica dei dati all'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, il citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi in merito al **regime transitorio** prevendo che:

- fino all'11 febbraio 2015 gli esportatori abituali possono consegnare o inviare la dichiarazione d'intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità vigenti anteriormente alla emanazione del provvedimento del 12.12.2014;
- a partire dal 12 febbraio 2015 dovranno, invece, essere trasmesse tutte le dichiarazioni d'intento, comprese quelle già consegnate ed inviate secondo le modalità previgenti che esplicano effetti per operazioni poste in essere successivamente all'11 febbraio 2015.

Pertanto, le dichiarazioni di intento inviate a dicembre 2014, con valenza per tutto il 2015, potrebbero essere comunicate due volte: sia dal fornitore con le vecchie modalità (questa comunicazione deve essere comunque effettuata se il fornitore inizia a fatturare da gennaio 2015) sia dal cedente, a partire dal 12 febbraio 2015.

Infine, segnaliamo che attraverso il decreto semplificazioni fiscali sono stati modificati anche gli **aspetti sanzionatori** relativi alle comunicazioni delle lettere d'intento. A decorrere dal 1° gennaio 2015, infatti, ai sensi dell'articolo 7, comma 4-*bis* del D.Lgs. n. 471/1997 è prevista una sanzione **dal 100% al 200%** dell'IVA non applicata all'operatore che fornisce beni o servizi all'esportatore abituale nel caso in cui lo stesso abbia emesso una fattura non imponibile prima di aver:

- ricevuto la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di presentazione telematica della stessa all'Agenzia delle Entrate;
- effettuato il riscontro telematico dell'avvenuta trasmissione telematica attraverso il servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

5.3 le novità relative ai modelli Intrastat

Attraverso il D.Lgs. n. 175/2014 è stata prevista una significativa semplificazione del contenuto degli elenchi Intrastat relativi ai servizi resi e/o ricevuti con controparti comunitarie

L'articolo 23 del D.Lgs. 21.11.2014 n. 175 dispone la modifica del contenuto informativo previsto dai **modelli Intrastat relativi alle prestazioni di servizi rese e ricevute** nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato dell'Unione Europea.

In particolare, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto "semplificazioni fiscali" è stato previsto un contenuto informativo minimo, fortemente ridotto rispetto a quanto invece veniva richiesto in precedenza. Infatti**, i nuovi modelli Intrastat relativi alle prestazioni di servizi rese e ricevute, dovranno contemplare esclusivamente:**

- **i dati relativi al numero identificativo Iva delle controparti;**
- **il valore delle cessioni e delle prestazioni effettuate nonché l'importo delle eventuali rettifiche dipendenti da note di variazione Iva;**
- **il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;**
- **lo Stato di pagamento.**

Attraverso un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane, che dovrà essere emanato entro il 13 marzo 2015 (90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo), verrà, quindi, definito il nuovo contenuto dei modelli INTRA 1-quater e INTRA 2-quater.

Infine, segnaliamo che l'articolo 25 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 ha disciplinato il **regime sanzionatorio relativo alle comunicazioni delle operazioni intracomunitarie relative alle cessioni di beni**. Nello specifico, le nuove norme sono intervenute sotto un duplice profilo:

- da un lato, circoscrivendo l'ambito soggettivo dei casi di irrogazione delle sanzioni per l'erronea compilazione della parte statistica degli elenchi Intrastat e, quindi, abrogando le sanzioni previste per l'omessa o inesatta comunicazione dei dati statistici richiesti nei modelli Intrastat;
- dall'altro, ridimensionando il carico sanzionatorio.

In virtù di quanto sopra, a differenza del precedente regime, che non prevedeva esclusioni, per effetto delle nuove disposizioni la sanzione è ora applicabile solo nei confronti degli operatori che, nel mese di riferimento del modello, hanno realizzato scambi di beni per un ammontare **pari o superiore a 750.000 euro**, secondo quanto indicato, da ultimo, nel D.P.R. 19 luglio 2013, contenente l'elenco delle rilevazioni statistiche per le quali la mancata risposta è oggetto di sanzione.

Le sanzioni previste per i soggetti per i quali la mancata indicazione di dati statistici negli elenchi Intrastat si configura quale una violazione dell'obbligo di risposta si applicano, inoltre, solo una volta per ogni Intrastat, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o errate.

5.4 Le note di variazione relative alle procedure concorsuali

Attraverso le disposizioni del D.Lgs. in materia di semplificazioni fiscali è stata apportata anche un'importante integrazione all'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 relativamente alla facoltà di emissione della **nota di variazione,** ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, **senza limiti temporali.**

La nota di variazione ai fini IVA può essere ora emessa senza limiti temporali in presenza di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un piano attestato di risanamento

Il decreto semplificazioni ha infatti previsto due nuove fattispecie che attribuiscono al creditore il diritto all'emissione della nota di variazione **senza limiti** temporali**:**

- **l'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato**;
- **il piano attestato di risanamento**.

Con riferimento **all'accordo di ristrutturazione dei debiti** previsto dall'articolo *182-bis* della Legge Fallimentare si ricorda che lo stesso è rappresentato da un accordo privato, raggiunto tra il debitore e i creditori rappresentanti almeno il **60%** delle passività, depositato presso il registro delle imprese e il tribunale competente per la relativa omologazione.

L'emanazione del **decreto giudiziale** determina pertanto l'insorgere del diritto del creditore all'emissione della nota di variazione IVA sulla parte oggetto di **falcidia.**

La novità del decreto semplificazioni non interessa, invece, i creditori estranei all'accordo che saranno soddisfatti entro 120 giorni dalla scadenza del credito o dall'omologazione.

Per completezza si ricorda che, prima della modifica normativa, il recupero dell'IVA era invece possibile solo se l'emissione della nota di variazione avveniva **entro un anno** dell'effettuazione dell'operazione, individuata a norma dell'articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972.

Trascorso tale limite temporale, l'IVA riferibile alla parte di credito insoddisfatta, diveniva infatti **indetraibile,** trasformandosi così in un costo.

Con riferimento, infine, alla riduzione del credito derivante da un **piano di risanamento,** segnaliamo che la modifica apportata dal decreto semplificazioni sul diritto all'emissione della nota di variazione **senza limiti temporali** riguarda i piani di risanamento pubblicati presso il registro delle imprese a norma dell'articolo 67, comma 3, lettera d) della Legge Fallimentare.

6. Le ulteriori modifiche in materia di responsabilità solidale negli appalti

Per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2014 sono stati abrogati i commi 28, 28-*bis* e 28-*ter* dell'articolo 35 del D. L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella Legge 4 agosto 2006, n. 48 eliminando così la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per il **versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente**:

- dovute in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito dei rapporti di subappalto;
- nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore;
- in caso di pagamento del corrispettivo al subappaltatore senza preventiva verifica della corretta effettuazione dei versamenti delle ritenute già scadute da parte del subappaltatore, acquisendo la relativa documentazione.

Anche a seguito delle nuove disposizioni resta applicabile la responsabilità del committente per i debiti retributivi e contributivi dei lavoratori impiegati nell'appalto e nel subappalto in relazione al periodo di esecuzione del contratto

Inoltre, è stata abrogata la sanzione amministrativa, da 5.000 a 200.000 euro, prevista a carico del committente nel caso di pagamento del corrispettivo prima di aver acquisito l'"idonea documentazione" che attesta l'assolvimento del versamento.

Anche a seguito delle ultime modifiche rimane, invece, applicabile la responsabilità solidale tra **committente imprenditore o datore di lavoro, appaltatore e subappaltatore**, contenuta nell'articolo 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 **per i trattamenti retributivi, le quote di TFR, i contributi previdenziali e i premi INAIL**:

- dei lavoratori impiegati nell'appalto o nel subappalto, in relazione al periodo di esecuzione del contratto;
- entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto o del subappalto;
- ferma restando la facoltà per il committente, convenuto in giudizio, di eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Considerato che il regime della responsabilità solidale prevista dal predetto articolo 29 opera solo in relazione ai committenti imprenditori o datori di lavoro, rimangono esclusi dalla norma i soggetti privati che, ad esempio, affidano i lavori di ristrutturazione ad un'impresa.

Si ricorda infine che la responsabilità solidale ai fini IVA era già stata oggetto di abrogazione dall'articolo 50 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, in vigore dal 22 giugno 2013 (convertito con la Legge 9 agosto 2013, n. 98).

Prossime principali scadenze fiscali

Adempimento	Scadenza
Liquidazione periodica IVA (soggetti mensili)	16/01/2015
Versamento ritenute operate nel mese di dicembre	16/01/2015
Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di dicembre 2014 (invio con modalità ante modifiche – vedi par. 5.2)	16/01/2015
Presentazione degli elenchi INTRASTAT per operatori con obbligo mensile (mese di dicembre 2014)	26/01/2015
Presentazione degli elenchi INTRASTAT per operatori con obbligo trimestrale (quarto trimestre 2014)	26/01/2015
Invio della dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale	31/01/2015